

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ANDALO



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE
STRADE FORESTALI NON ADIBITE ALL'ESCLUSIVO
SERVIZIO DEL BOSCO TIPO "B"**

Allegato alla delibera n. 32 di data 30/07/2019

Il Segretario Comunale
- dott. Tanel Maurizio -

Il Sindaco
- Alberto Perli -

Il tecnico incaricato
- geom. Michele Mottes -

- Giugno 2019 -

Articolo 1

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni per il rilascio delle stesse oltre che definire alcune limitazioni e/o eccezioni relativamente ad alcune delle strade forestali presenti sul territorio comunale.

Articolo 2

Applicazione e validità del Regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "A" e "B" di proprietà del Comune di Andalo.

Articolo 3

Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di beni immobili (manufatti e terreni), nonché il coniuge ed i soli parenti fino al secondo grado, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere le loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991 n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui a questo articolo rende comunque necessaria l'acquisizione dei relativi contrassegni attestanti il diritto di transito con gli identificativi del veicolo, con esclusione dei veicoli di cui al comma 3) già muniti dell'apposito contrassegno ministeriale.

Articolo 4

Rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni, termini di validità e limitazioni

Le autorizzazioni al transito disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. (*Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007 n. 11*).

L'autorizzazione e/o il relativo specifico contrassegno è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Andalo nei confronti:

- a) di tutti i residenti nel Comune di Andalo;
- b) di tutti i nati e/o che sono stati residenti per almeno 10 anni, anche non continuativi, nel Comune di Andalo (compreso il coniuge se il veicolo è intestato a quest'ultimo) con decorrenza dal rilascio e validità fino al 31/12;
- c) dei proprietari, dei gestori o dei concessionari dei rifugi, delle malghe e delle strutture ubicate in Paganella limitatamente ai tratti di strada necessari per raggiungere tali strutture ed ai mezzi espressamente indicati;

- d) di persone impegnate in ricerche, studi, tesi, riprese televisive, attività professionali, ecc. di durata equivalente all'attività, nonché ditte e professionisti incaricati dal Comune di Andalo o da soggetti istituzionali e territoriali (Consorzio Turistico, APT, Società impianti di risalita, altri enti) a svolgere lavori, sopralluoghi, ricerche ecc. per il tempo equivalente all'attività;
- e) dei titolari del permesso per l'esercizio della caccia nelle riserve di Andalo limitatamente alle strade che insistono sul territorio della riserva e limitatamente al periodo di apertura della caccia e/o per scopi connessi con tale attività. I nominativi vengono comunicati direttamente dalle associazioni dei cacciatori;
- f) in tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza di particolari motivazioni e/o esigenze avanzate con specifica istanza al Sindaco e/o all'Assessore competente.

Il permesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale e ambientale.

Articolo 5

Limitazioni ed eccezioni

Sono definite le presenti limitazioni ed eccezioni:

- 1) Per la strada di tipo "B" denominata "BISELE" - località di partenza Bivio strada Gaggia – località di arrivo Dosson, sono fissate le seguenti restrizioni:
 - ***il permesso di transito su tale strada, data l'elevata pendenza (a tratti anche superiore al 20%) e l'assenza di piazzole di scambio, è consentito esclusivamente a mezzi idonei a trazione integrale permanente e dovrà essere preventivamente autorizzato.***

Articolo 6

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.